



CITATION

Novkirishka-Stoyanova, M. (2025). Per una panoramica delle costituzioni imperiali emanate a Serdica tra la fine del III e il IV secolo d.C. *Tesserae iuris*, 6(2). <https://doi.org/10.14276/2724-2013.5625>

DOI

10.14276/2724-2013.5625

RECEIVED

2026-03-26

ACCEPTED

2026-04-25

PUBLISHED

2026-06-17

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



Per una panoramica delle costituzioni imperiali emanate a Serdica tra la fine del III e il IV secolo d.C.

Malina Novkirishka-Stoyanova (Università di Sofia Sveti Kliment Ohridski, Bulgaria)

mnovkirishka@abv.bg

ABSTRACT

The article, dedicated to Professor Puliatti as an honorary member and prominent participant in the international initiatives of the Balkan Association for Roman Law and Roman Legal Tradition *Societas pro Iure Romano*, briefly presents the content and conclusions of a project of the Faculty of Law of Sofia University. Prof. Puliatti took a particular interest in it, as it is partly related to his fundamental studies on Late Antiquity. The project, implemented almost 10 years ago, is related to the analysis and commentaries of the imperial constitutions edited in Serdica as one of the temporary capitals of the Eastern Roman Empire at the end of the 3rd and the beginning of the 4th century AD.

L'articolo, dedicato al professor Puliatti in qualità di socio onorario e partecipante di spicco alle iniziative internazionali dell'Associazione Balcanica per il Diritto Romano e la Tradizione Romanistica *Societas pro Iure Romano*, presenta brevemente i contenuti e le conclusioni di un progetto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia. Ad esso si interessò in modo particolare il Prof. Puliatti, in quanto in parte legato ai suoi fondamentali studi sulla Tarda Antichità. Il progetto, realizzato quasi 10 anni fa, riguarda l'analisi e il commento delle costituzioni imperiali emanate a Serdica come una delle capitali temporanee dell'Impero Romano d'Oriente, tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C.

**PER UNA PANORAMICA DELLE COSTITUZIONI IMPERIALI
EMANATE A SERDICA TRA LA FINE DEL III
E IL IV SECOLO D.C.**

MALINA NOVKIRISHKA-STOYANOVA*

Università di Sofia Sveti Kliment Ohridski, Bulgaria

ABSTRACT: The article, dedicated to Professor Puliatti as an honorary member and prominent participant in the international initiatives of the Balkan Association for Roman Law and Roman Legal Tradition *Societas pro Iure Romano*, briefly presents the content and conclusions of a project of the Faculty of Law of Sofia University. Prof. Puliatti took a particular interest in it, as it is partly related to his fundamental studies on Late Antiquity. The project, implemented almost 10 years ago, is related to the analysis and commentaries of the imperial constitutions edited in Serdica as one of the temporary capitals of the Eastern Roman Empire at the end of the 3rd and the beginning of the 4th century AD.

KEY WORDS: Serdica, emperors, imperial constitutions, the Serdica Edict of Galerius.

Con questo articolo vorrei esprimere, da parte mia e dei giovani colleghi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia, il più sincero rispetto al Prof. Salvatore Puliatti, un romanista profondo e di chiara fama, professore straordinario e vero *magister* per generazioni di giuristi, in Italia e all'estero. Si è impegnato con grande entusiasmo nell'Associazione Balcanica per il Diritto Romano e la Tradizione Romanistica *Societas pro Iure Romano*, fondata a Sofia nel 2016, e tuttora partecipa costantemente ai suoi convegni annuali. Non si è limitato a partecipare: ci ha consigliato, assistito con idee, contatti, consigli sull'organizzazione; è stato l'instancabile Ambasciatore dell'Associazione presso i romanisti italiani, ne ha promosso l'attività e l'inarrestabile sviluppo, dovuto anche al suo attivo e benevolo aiuto.

Al Professor Puliatti dobbiamo la scelta dei temi tanto dei nostri convegni annuali quanto della rivista IUS ROMANUM, pubblicata nell'ambito del progetto omonimo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia. Ha

* Malina Novkirishka-Stoyanova è professore ordinario e Dottore in Scienze giuridiche nell'Università di Sofia Sveti Kliment Ohridski (Sofia, Bulgaria), nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Balcanica per il Diritto Romano e la Tradizione Romanistica *Societas pro Iure Romano*. mnovkirishka@abv.bg.

partecipato generosamente ai numeri della rivista non solo scrivendo articoli e recensioni, ma anche aiutandoci a individuare altri autori interessati a pubblicare contributi sui temi della rivista.

Il Professor Puliatti è ormai parte della comunità accademica bulgara che si dedica al diritto romano. È stato più volte nostro ospite tenendo lezioni pubbliche, partecipando a convegni e seminari, incontrando studenti e docenti delle Università di Sofia e di Plovdiv e della Nuova Università Bulgara. Gli argomenti delle sue lezioni sono particolarmente intriganti e hanno stimolato discussioni e persino alcune ricerche indipendenti sulle sue idee. Alle lezioni accorrono studenti non solo di Giurisprudenza, ma anche delle Facoltà di Storia dell'Università, di Filologia classica, di Studi culturali e di Scienze politiche. In Bulgaria, la sua profonda conoscenza della tarda antichità e il suo modo particolarmente suggestivo di presentare gli argomenti hanno attirato l'attenzione sia di giovani studenti sia di scienziati affermati.

E ancora di più: il Professor Puliatti è ormai un nostro caro e sincero amico, con il quale abbiamo avuto il privilegio speciale di parlare per ore, condividere idee e discutere delle fonti. Oserei sperare che il suo soggiorno in Bulgaria, che ha sperimentato con sincera gioia e curiosità, sia stato piacevole e gli abbia regalato emozioni indimenticabili. E dato che ogni visita dei nostri carissimi ospiti, ogni viaggio inizia invariabilmente da Sofia, dove ci siamo riuniti ripetutamente intorno al complesso archeologico nel centro della capitale, che ha preservato lo spirito e parti dell'urbanistica dell'antica Serdica, vorrei presentare nelle righe che seguono uno studio scientifico che abbiamo intrapreso all'Università di Sofia più di dieci anni fa e che ha particolarmente incuriosito il Professor Puliatti. Purtroppo, il libro pubblicato a seguito della ricerca scientifica è già una rarità bibliografica, è uscito solo in bulgaro ed è stato creato per un'occasione specifica: la candidatura di Sofia a Capitale Europea della Cultura nel 2019.

* * *

Il progetto scientifico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia si è sviluppato come naturale prosecuzione di una precedente ricerca relativa alla celebrazione, per la prima volta il 30 aprile 2011, a Sofia, del giubileo legato all'inizio del Cristianesimo in Europa, sostenuto non solo dalla comunità scientifica ma anche dalla Chiesa ortodossa bulgara. In questa stessa data, 17 secoli fa (nel 311), l'imperatore romano Galerio firmava a Serdica un editto che poneva fine alla dura persecuzione dei cristiani: la loro religione era proclamata uguale alle altre religioni e venivano previste ulteriori misure legali per restituire le proprietà sequestrate alle comunità cristiane e concedere l'am-

nistia ai cristiani detenuti e condannati¹. Questo provvedimento, noto a una ristretta cerchia di specialisti con il nome di “Editto di Tolleranza” o “Editto di Serdica”, almeno in Bulgaria non ha ricevuto il meritato posto nella memoria storica. Come risultato del lavoro congiunto con i colleghi del Dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Sofia, l’Editto è stato tradotto in bulgaro e collocato (insieme al testo latino) su una stele vicino alla chiesa di Santa Sofia – uno dei luoghi simbolo della storia della capitale bulgara.

Questo studio, anzi la principale *ratio legis* dell’editto dell’imperatore Galerio, è stato collegato anche alle grandi celebrazioni, tenutesi nel 2013, per i diciassette secoli dall’emanazione dell’Editto di Milano da parte degli imperatori Costantino e Licinio, nel 313. Proprio questo editto è considerato il punto di svolta nella politica religiosa degli imperatori romani del IV secolo, che avrebbe condotto al riconoscimento del cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero, e in prospettiva, degli stati feudali europei.

Grazie ai due giubilei e alle discussioni sulla natura giuridica dei due editti, ha preso forma l’idea di studiare la legislazione imperiale creata nell’antica Serdica.

L’Editto di Serdica, secoli dopo chiamato “Editto di Tolleranza”, sembra aver seguito la *damnatio memoriae* che offusca oggi l’immagine dell’imperatore Galerio. Il suo legame con l’antica Serdica non riguarda solo il luogo di emissione, ma anche il luogo di morte dell’imperatore, che si suppone sia nato nelle vicinanze di Serdica². Dovevano passare diciassette secoli prima di riaprire questa pagina della storia delle terre bulgare e attirare l’attenzione del pubblico sul passato della nostra capitale³.

1 Per la celebrazione cfr. il sito web del Patriarcato bulgaro <<https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=44270>>, nonché le conferenze tenute dal Prof. Giorgio Barone Adesi presso l’Università di Sofia in <http://www.law.uni-sofia.bg/LS/PL311/default.aspx> e l’introduzione della Prof.ssa Veselina Vachkova alla collezione di articoli dalla Conferenza Scientifica Internazionale dell’aprile 2012 *Serdica Edict (311 AD). Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration*. Tutti i riferimenti alle risorse Internet sono stati verificati il primo aprile 2024.

2 Questo aspetto resta dubbio, poiché *Felix Romuliana* (complesso archeologico di Gamzigrad vicino all’attuale città di Zaičar, in Serbia, e al confine serbo-bulgaro), dove si trovano i resti della residenza dell’imperatore Galerio, è spesso considerata suo luogo di nascita. Tuttavia, ricerche più recenti hanno rivelato che si tratta del luogo di nascita della madre, con la quale Galerio mantenne sempre un forte legame affettivo e alla quale si deve la sua zelante difesa della religione pagana. Cfr. Lact. *Mort.* IX. Su Gamzigrad si vedano STOJKOVIĆ-PAVELKA, *Archaeological Site of Gamzigrad (Felix Romuliana)*; e *Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius* in <<https://whc.unesco.org/en/list/1253>>.

3 L’atteggiamento negativo nei confronti dell’imperatore Galerio è dovuto soprattutto agli scritti di Lattanzio (*De Mortibus Persecutorum*) ed Eusebio (*Historia Ecclesiastica*), che lo presentano come uno degli ultimi, più zelanti e crudeli persecutori dei cristiani, punito da Dio con una dolorosa malattia e una morte terrificante.

Nel preparare le celebrazioni dell'“Editto di Tolleranza” è emerso un dato di fatto poco noto anche agli stessi Bulgari: l'antica Serdica per decenni è stata una città centrale delle province romane dei Balcani, sede imperiale e una delle capitali temporanee dell'Impero d'Oriente insieme a Salonicco, Naissus, Nicomedia, ecc.

All'inizio del IV secolo, la questione della reale divisione dello Stato romano in due parti con due capitali era particolarmente rilevante. Prima dell'elezione del villaggio di pescatori di Bisanzio, sulle rive del Bosforo, a nuova capitale dell'Impero Romano d'Oriente, per lunghi periodi fu Serdica a essere la sede degli imperatori romani in Oriente. È nota la preferenza per questa città dello stesso Costantino, che dichiara inequivocabilmente: «La mia Roma è Serdica!» (*Mea Roma Serdica est - ἡ ἐμὴ Ῥώμη Σαρδική ἐστι*), secondo la testimonianza di Petrus Patricius (*Excerpta Vaticana*, 190).

Al tempo l'idea di designare Serdica nuova capitale dell'impero non può essere accettata acriticamente. Indubbiamente, però, giocano a favore della città la sua posizione strategica sulla via che collega Occidente e Oriente, la facilità delle comunicazioni, le condizioni di stabilità per il lavoro degli uffici imperiali, la prossimità ad aree di potenziali azioni militari intese a respingere invasioni barbariche (ma senza un'eccessiva esposizione al rischio di assedi immediati), ecc. Gli ultimi ritrovamenti archeologici di edifici pubblici, palazzi e chiese parlano eloquentemente della grandezza, dell'importanza e del posto della città in quest'epoca⁴.

Nel I secolo a.C. Serdica era il principale insediamento della tribù tracia dei Serdi (*Sardi* secondo alcune fonti), ma era sorta secoli prima in una pianura particolarmente protetta dalla natura, a nord del monte Vitosha, in una zona ricca di fiumi e sorgenti termali⁵. Verso la fine del I secolo a.C., all'inizio della conquista romana di queste terre (in particolare dal 28 a.C.), Serdica era centro strategico del regno semidipendente della Tracia, ufficiosamente soggetto a Roma. Copriva un vasto territorio, la Stara Planina occidentale, con le sue pendici settentrionali e meridionali, e confinava con gli importanti centri di Pautalia e Philipopol nonché con le terre dei Misi, a nord. Dopo la formazione della provincia romana di Tracia, nel 45 d.C., mantenne la sua posizione di centro strategico fino al 106 d.C. circa, dopodiché ricevette lo status di *municipium* e fu rinominata *Ulpia Serdica* (dal nome della famiglia dell'imperatore

4 Per le ricerche archeologiche sull'Antica Serdica cfr. BOBCEV, *Revisione dei resti di Serdika*. Vedi anche DE SENA, *Constantine in the Imperial Palace at Serdica*.

5 Per la storia dell'antica Serdica cfr. VELKOV, *Serdica*; STANCHEVA, *Sofia*; HORST, *Costantino il Grande*, 214 ss., 276 ss.

Traiano). *Civitas Serdicensium* ereditò i confini dell'antica strategia e, a causa delle sue dimensioni, fu divisa in unità territoriali più piccole (*regiones*)⁶.

La ricerca storica bulgara ha prodotto studi approfonditi sulla storia della città, il suo aspetto e il suo sviluppo in epoca romana⁷. Al contrario, all'ambiente giuridico in cui la città fiorì e allo sviluppo della legislazione nell'ufficio imperiale di Serdica sono state dedicate ricerche più frammentarie. La scoperta della sede della città nella tarda antichità⁸ è legata anche al tracciamento dei movimenti e delle attività degli imperatori nella regione⁹, dei loro soggiorni in città e della loro attività normativa. In quest'ottica sono state studiate le costituzioni imperiali conservate nei due codici ufficiali, il Codice Teodosiano e il Codice Giustiniano¹⁰, nonché l'Editto di Galerio del 311 e le iscrizioni gemelle di Durostorum e Briggetium, riguardanti i privilegi e le immunità fiscali dei legionari, dei veterani e dei loro parenti, risalenti ai primi decenni del IV secolo¹¹.

La parte introduttiva del volume *De constitutionibus principum Serdicae datis*, pubblicato nel 2012 a coronamento del progetto di ricerca, è dedicata a una rassegna generale delle costituzioni imperiali nella romanistica del XX e XXI secolo¹². Vi si traccia il percorso di trasformazione, attraverso la *translatio*

6 Per una descrizione dettagliata, cfr. Cass. Dio I, 23, 2 - 27, 2. Cfr. anche GEROV, *Studi*; IVANOV, *La civiltà romana*.

7 VACHKOVA, *Serdica è la mia Roma*, con ampia bibliografia. Lo studio si concentra sulla svolta dell'Impero Romano e della Chiesa cristiana, tra la metà del III secolo e la metà del VI secolo, e sulla trasformazione politica dell'Impero dovuta alla sua stretta interrelazione con la Chiesa. Il libro contiene anche un'ipotetica ricostruzione dei principali monumenti della città basata sull'analisi delle fonti storiche e sull'enorme lavoro degli archeologi bulgari, iniziato alla fine del XIX secolo e portato avanti con particolare impegno nel XXI secolo, che è alla base di un progetto di modello 3D dell'antica Serdica. Cfr. anche la prima parte del libro *I campi bianchi nella memoria culturale bulgara* di Veselina Vachkova, dedicato alla storia di Sofia, la cui "età d'oro" coincide con diversi eventi fondamentali che hanno avuto luogo a Serdica nel IV-VI secolo, periodo di svolta della civiltà europea: la pubblicazione dell'Editto di Tolleranza nel 311, la convocazione e le decisioni del Secondo Concilio Ecumenico di Serdica nel 343 e, più tardi, la nomina di Serdica a centro metropolitano di *Giustiniana Prima*, nuovo (sesto) arcivescovado occidentale.

8 Cfr. RADULOVA, *Serdica, centro amministrativo*, 247-258.

9 Cfr. uno dei nuovi studi di CHRISTOV, *Gli imperatori*.

10 Cfr. le traduzioni in bulgaro e i commenti alle costituzioni imperiali in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, 81-200.

11 Cfr. NOVKIRISHKA-STOYANOVA, *L'Editto di Serdica*, 201-232 con ampia bibliografia; RADULOVA, *Iscrizioni gemelle*, 233-246.

12 Vedi NOVKIRISHKA-STOYANOVA, *Le costituzioni imperiali*, 19-69 con ampia bibliografia.

*imperii*¹³, della volontà imperiale in atto avente forza di legge o equiparato a una legge¹⁴.

L'esposizione si sofferma su diversi aspetti. Formalmente, durante questo periodo, la pluralità delle fonti del diritto fu preservata, ma la situazione reale era radicalmente diversa. Gli imperatori emanavano vari atti – editti, decreti, mandati, rescritti, epistole –¹⁵ che, grazie alla capillare diffusione garantita da un'importante rete amministrativa e sociale, divennero gradualmente la fonte di riferimento del diritto positivo. Dopo la codificazione del diritto pretorio nell'*Edictum perpetuum*, all'inizio del II secolo, gli imperatori, in qualità di detentori dell'*imperium*, presero l'iniziativa di integrare, modificare o abrogare plasticamente il quadro giuridico esistente per *utilitas publica*¹⁶. Così, intervennero in base alla nuova realtà economica, sociale e politica o alle specifiche esigenze di governo in una regione o di un determinato momento storico. Il diritto imperiale è ormai *viva vox* del diritto antico (*ius vetus*) contenuto nelle leggi comiziali, nei plebisciti, nei senatoconsulti, negli editti dei magistrati e nei pareri dei giuristi con *ius publice respondendi*¹⁷. Viene poi studiata la prassi imperiale (anche se la terminologia moderna non è del tutto adeguata) di emanare atti normativi (editti), atti di natura interpretativa (rescritti ed epistole), nonché atti giudiziari (decreti) e prescrizioni amministrative (mandati)¹⁸: nelle costituzioni di Serdica prese in esame trovano riscontro tutti questi tipi.

13 D. 1.4.1 pr. (Ulp. 1 *Inst.*): *Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.*

14 Sono stati presi in esame D. 1.2.2.12 (Pomp. *Ench.*): *Ita in civitate nostra [...] est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur*; Gai. 1.5: *Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*; D. 1.4.1 pr.-1 (Ulp. 1 *Inst.*): *Quod principi placuit, legis habet vigorem [...] 1. [...] legem esse constat.*

15 D. 1.4.1.1 (Ulp. 1 *Inst.*): *Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat [...].*

16 Viene analizzata l'opinione di Ulpiano secondo cui le costituzioni dovrebbero essere emanate quando vi è la necessità e l'evidente utilità di stabilire nuove regole, con le quali vengono abrogate le vecchie leggi da tempo applicate: D. 1.4.2 (Ulp. 4 *Fideic.*): *In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est.*

17 A questo proposito il volume comprende un'ampia bibliografia finale sulle costituzioni imperiali e sul ruolo dell'imperatore nel processo legislativo.

18 È anche possibile imbattersi in combinazioni di disposizioni generali e a titolo particolare, contenenti chiarimenti precedenti o successivi, come ad esempio nel caso di CTh. 2.10.1 del 1° novembre 319, indirizzata al prefetto dei vigili Antioco, o dell'editto dell'imperatore Galerio del 311, che anticipa l'imminente emissione di successive epistole dirette ai magistrati

A sostegno delle principali conclusioni della romanistica, il volume passa in rassegna le costituzioni conservate nelle due codificazioni ufficiali il cui luogo di pubblicazione, secondo la *subscriptio*, è Serdica. Sono riconducibili a diversi imperatori, da Diocleziano e Massimiano (a. 293) fino a Valentiniano e Valente (a. 364). La maggior parte delle costituzioni appartiene a Costantino ed è stata emanata nel periodo 316-330. Considerando, da un lato, l'immane compito assegnato ai compilatori da Teodosio e Giustiniano (sfrondare l'enorme numero di costituzioni selezionando solo quelle in vigore all'epoca della redazione dei codici) e, dall'altro, che una codificazione inizia con le disposizioni di Costantino e l'altra con quelle di Adriano, si può supporre che a Serdica siano state emanate altre costituzioni, di importanza più limitata o relative a problemi specifici, che sono andate perdute.

A questo proposito, il titolo del libro è *De constitutionibus principum Serdicae datis*, sul modello della tradizionale denominazione degli atti imperiali nei Digesti e nei Codici Teodosiano e Giustiniano¹⁹, sebbene l'uso in via generale del termine *constitutio* per tutti i tipi di costituzioni non sia imposto come ufficiale²⁰.

L'identificazione delle costituzioni come emesse a Serdica si basa sulla *subscriptio* di ciascuna di esse, dove ricorre l'espressione "*Serdicae data*". Ciò significa che l'imperatore stesso, accompagnato dai funzionari del suo ufficio, si trovava al momento della pubblicazione a Serdica e per vari motivi creò le sue prescrizioni. La pratica di emanare costituzioni ogni volta che la necessità lo richiede, o in risposta a richieste di privati o ufficiali, dà luogo alla tesi che i funzionari dell'ufficio imperiale, in una composizione piuttosto ampia, seguano l'imperatore. Le decisioni legislative adottate e la loro pronuncia su specifiche questioni giuridiche ci permettono di valutare la capacità dell'apparato di funzionari, tra la fine del III e il IV secolo, di lavorare in modo efficiente nonostante le difficoltà nel superare lunghe distanze e le notevoli tensioni economiche e militari nello Stato romano di questo periodo²¹.

contenenti istruzioni su come gestire l'abolizione del divieto di professare la religione cristiana e la fine delle persecuzioni e delle confische dei beni (vale a dire, in termini moderni, le linee guida per l'amnistia e la restituzione dei beni confiscati).

19 Il titolo IV del libro I dei Digesta, *De constitutionibus principum*.

20 In questo senso il periodo finale di D. 1.4.1.1 (Ulp. 1 *Inst.*): *Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus*. Ciò è evidente nei tre titoli iniziali del Codice Teodosiano dove, insieme alla denominazione sommaria, gli editti, i rescritti e i mandati sono menzionati separatamente: CTh. 1.1, *De constitutionibus principum et edictis*; CTh. 1.2, *De diversis rescriptis*; CTh. 1.3, *De mandatis principum*. Similmente nel Codice Giustiniano: C. 1.14, *De legibus et constitutionibus principum et edictis*; C. 1.15, *De mandatis principum*.

21 Si veda l'ampia analisi di PIPERKOV, *Le costituzioni di Serdica*, 70-80.

Nella ricerca si nota che in diversi casi (principalmente nel Codice Teodosiano), oltre alla pubblicazione in Serdica, viene indicato anche il luogo di proposizione della costituzione (*propositio*), che è diverso e correlato al suo scopo. Così l'editto dell'imperatore Costantino di CTh. 8.16.1 (*De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis*), secondo la datazione ufficiale emanato a Serdica il 30 gennaio 320, fu reso pubblico il 1° aprile 320 a Roma. La stessa situazione si ripete nella costituzione indirizzata al prefetto della città di Roma di CTh. 30.11.18 (*De appellationibus et poenis earum et consultibus*), emanata dall'imperatore Costanzo II, figlio di Costantino, il 19 giugno 339, e pubblicata a Roma il 26 luglio dello stesso anno.

Nelle costituzioni commentate spicca un'altra caratteristica: la loro ricezione da parte del destinatario è contrassegnata con il termine *accepta*. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui si tratta della pubblicazione di un nuovo regolamento, che può entrare in vigore non dal momento in cui la costituzione viene emanata in un luogo lontano dal suo destinatario, ma dal momento in cui viene ricevuta e pubblicata laddove questi si trova. Così accade per CTh. 9.1.1 = C. 3.24.1, emanata probabilmente alla fine del 316, che modifica la giurisdizione penale e la procedura per l'incriminazione dei senatori e delle persone del rango di *clarissimi* (*Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter convenientur*). La disposizione, indirizzata al *comes Hispaniarum* Ottaviano, fu da questi recepita l'anno successivo, il 3 marzo 317, a *Corduba* (oggi Cordoba, Spagna). L'accettazione in questo caso è importante perché vincola alla sua pubblicità e attuazione. La costituzione è un editto, cioè una *lex generalis*.

Lo studio della principale serie di costituzioni imperiali permette di stabilire una dimensione particolarmente importante della presenza degli imperatori romani a Serdica. A differenza delle strutture monumentali, che spesso testimoniano la condizione economica della città, il suo prestigio e la sua importanza strategica, le costituzioni adottate a Serdica non solo provano la presenza di un imperatore in un determinato momento storico, ma mostrano anche i principali problemi politici e giuridici che richiedono una decisione, formalizzata dall'ufficio imperiale in un atto *ad hoc*. Il rango dei destinatari presso l'amministrazione imperiale, la provincia, la diocesi o la prefettura a cui si riferiscono ci forniscono informazioni sufficientemente attendibili, anche sotto il profilo temporale, sui processi che si svolgono nella vita economica e sullo stato della società romana. Costituiscono altresì un indicatore del grado di conservazione dell'idoneità funzionale degli organi di diritto pubblico del periodo di riferimento.

In questo periodo, le costituzioni emanate di frequente, in particolare gli editti, avevano vigore in entrambe le parti dell'impero. Ciò risulta dall'indica-

zione nell'*inscriptio* di entrambi gli augusti, anche se solo uno dei due risiede nel luogo di emissione (ad esempio solo Diocleziano in C. 8.44.21 e C. 5.16.18, solo Valente in CTh. 12.12.3). Ciò porta alla conclusione che l'attività normativa dei funzionari imperiali permanenti che li accompagnavano, anche giuristi nel periodo compreso tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, si svolgesse in modo indipendente ma in alcuni casi coordinato. La ricca pratica rescrittiva di questo periodo testimonia di una costante attenzione all'amministrazione della giustizia, e la qualità degli atti rivela chiaramente il desiderio di preservare la tradizione classica. La buona organizzazione dell'ufficio imperiale è evidente anche dalla sua efficace opera di redazione di atti giuridici di alta qualità, anche quando accompagna l'imperatore ovunque la necessità militare lo imponga. Questa è anche un'indicazione del funzionamento della posta ufficiale che, nonostante il grande volume di attività, era in grado di garantire in modo affidabile la comunicazione non solo con le truppe, ma anche con l'amministrazione e la popolazione in cerca di assistenza legale e di interpretazione autentica della legge.

Queste conclusioni sono suffragate anche dalle numerose costituzioni dell'imperatore Costantino, le quali, pur emanate a Serdica, contengono disposizioni e sono indirizzate al proconsole d'Africa (CTh. 8.12.2 = C. 8.53.26 del 316 e CTh. 9.10.1 del 317) e al governatore delle province spagnole (*ad comitem Hispaniarum*: CTh. 9.1.1 = C. 3.24.1 del 317, emessa a Serdica ma recepita e applicata a Córdoba tre mesi dopo, nel marzo 318).

Le disposizioni sono state emanate in anni diversi e in circostanze politiche diverse; alcune risalgono al periodo della lotta per il potere con Licinio, ma nonostante le inevitabili tracce della particolare situazione politica rivelano un quadro unitario di sforzi coerenti per garantire la stabilità giuridica dell'impero e l'effettivo funzionamento dell'amministrazione imperiale lungo i suoi confini.

La peculiare situazione politica è evidente in diverse costituzioni emanate nel periodo 319-321. Si presume che diverse costituzioni siano state emanate dal solo Costantino, che ha il titolo di *Augustus*, mentre Licinio porta il titolo minore di *Caesar*, sebbene in quegli anni governassero congiuntamente detenendo titoli diversi. Dalle numerose costituzioni indirizzate al prefetto di Roma, ai governatori delle tenute imperiali in Africa ecc., è evidente che in questo periodo l'imperatore Costantino si trovava ufficialmente nella parte orientale dell'impero, ma gestiva l'amministrazione delle provincie e della giustizia anche per la parte occidentale, affermandosi gradualmente come l'unico sovrano dello Stato.

Destinatari delle costituzioni sono principalmente soggetti con diverse qualifiche ufficiali il *praefectus praetorio* (CTh. 12.12.3, 16.10.4) e il *praefectus urbi*

(CTh. 2.22.1, 9.37.1, 11.30.18; C. 9.42.2), ma anche i vertici dell'amministrazione: *proconsul* (CTh. 8.12.2, 9.10.1; C. 8.53.26.1), *comes* (CTh. 9.1.1), *consular* (CTh. 16.2.7), *praeses* (CTh. 2.19.2), *rectores provinciarum* (CTh. 16.10.4). Le costituzioni sono indirizzate anche a: *magister officiorum* (CTh. 16.10.1.1), *magister privatae rei* (CTh. 10.1.4), *magistratus* (CTh. 12.1.16; C. 10.32.18), *minister* (CTh. 9.3.1; C. 9.4.1.4), *praefectus vigilum* (CTh. 2.10.1, 2.10.2), *rationalis* (CTh. 9.3.1, 11.30.18; C. 9.4.1), *strator* (CTh. 9.3.1; C. 9.4.1.4), *tribunus voluptatum* (CTh. 16.10.1.1) e, ultimi ma non meno importanti, persone associate all'amministrazione comunale: *decurio* (C. 10.32.0) e *duumvir* (CTh. 12.1.16; C. 10.32.18). Tra loro ci sono funzionari imperiali di diverso rango: *illustris* (C. 3.24.1) e *clarissimus* (CTh. 9.1.1; C. 3.24.1), senza che risultino destinatari di rango *spectabilis*²².

Dall'analisi di questo aspetto della legislazione imperiale si può concludere che fosse necessario operare continui interventi ad ogni livello della pubblica amministrazione e per ogni parte dell'impero, indipendentemente dal luogo in cui risiedeva l'imperatore. È anche evidente che l'imperatore era accompagnato da funzionari amministrativi competenti, esperti di problemi regionali, economici e di governo, nonché da giuristi capaci di redigere le disposizioni normative, fornire le interpretazioni e formulare le istruzioni inviate in nome e per volontà dell'imperatore.

Dal punto di vista delle tematiche, il contenuto delle costituzioni è troppo vario per essere discusso nel dettaglio in questa sede (si rimanda ai luoghi *ad hoc* del volume *De constitutionibus principum Serdicae datis*); ci si limita alla considerazione che ciò sia probabilmente dovuto a diverse circostanze.

Innanzitutto, nel periodo in esame, il diritto, sebbene fortemente volgarizzato, è in via di sviluppo, con una base stabile di norme su cui si innestano le interpretazioni, le riflessioni sulla necessità di unificare la prassi, l'accento sul rigore nell'applicazione, ecc.

Inoltre, è chiaro dalle specificità dei casi esaminati, spesso riguardanti una gamma ristretta di rapporti giuridici, che l'imperatore è affiancato da giuristi altamente qualificati e da un ufficio ben organizzato che elabora le varie petizioni e richieste, riassume i casi e offre all'imperatore la possibile soluzione. Non in tutti i casi si rende necessaria l'emanazione di una costituzione, il che a sua volta indica l'accurata selezione operata dalla cancelleria prima della redazione del testo presentato all'imperatore per la firma.

Per giunta, molte delle costituzioni sono indirizzate a funzionari di regioni dell'impero lontane da Serdica (Africa, Spagna, ecc.), il che dimostra l'esistenza

22 Cfr. l'analisi dettagliata di titolature e destinatari in KOSTOVA, *Status ufficiale e gradi d'onore*, 259-274 con bibliografia.

di un servizio di corriere imperiale (*cursus publicus*) ben organizzato, nonché di una buona comunicazione tra amministrazioni locali e alti funzionari dell'intero territorio dello Stato. Pur trovandosi dall'altra parte dell'impero, l'imperatore era aggiornato sulle questioni più attuali: probabilmente a seguito di un rapporto preliminare che sollecitava un intervento, la questione veniva discussa con i membri più esperti del consiglio imperiale e la costituzione veniva firmata o respinta di conseguenza.

La maggior parte delle costituzioni, emanate da Costantino, riguardano cambiamenti significativi sia in termini amministrativi e giuridici, sia in termini religiosi, sociali ed economici.

Oltre a queste, alcune costituzioni emanate a Serdica per risolvere vari problemi correnti contribuiscono a tratteggiare il quadro complessivo dell'attività legislativa e dell'applicazione della legge nella tarda antichità.

Convenzionalmente, secondo la distinzione tra diritto pubblico e privato adottata per il diritto romano, le questioni vengono suddivise in due grandi ambiti tematici.

- a) Argomenti di diritto pubblico, riguardanti: gli obblighi degli avvocati (onorari, organizzazione della difesa degli imputati, ecc.); le peculiarità del processo cognitorio; le caratteristiche della giurisdizione; l'appello all'imperatore; la responsabilità penale in caso di relazione tra donna libera e schiavo; la corruzione di giudici e ufficiali giudiziari; il processo fiscale e l'esecuzione degli obblighi fiscali; l'indimostrabilità delle accuse; i beni dei condannati; l'organizzazione delle carceri; i pagani (sacrifici, templi, ecc.).
- b) Argomenti di diritto privato, riguardanti: la cancellazione delle sanzioni per il celibato e la mancanza di figli ai sensi delle *leges Juliae*; il divieto del patto commissorio nelle scommesse; il regolamento dell'evizione; le donazioni a favore di minori di 25 anni e tra coniugi; lo *status* dei vescovi, delle chiese e del clero assunti nei ruoli delle curie; l'espropriazione dei beni dei minori di 25 anni e il loro *status*; le sanzioni previste dal *senatusconsultum Claudianum* per i rapporti tra una donna libera e schiavo; la divisione dei beni dei coniugi in seguito alla condanna di uno di loro; l'impugnazione di testamenti, ecc.²³.

23 Il volume contiene il testo integrale di 33 costituzioni tratte da entrambi i codici, alcune delle quali, dal Teodosiano, sono accolte in tutto o in parte nel Codice di Giustiniano. Sono stati analizzati, in ordine cronologico, C. 8.44.21 (*De evictionibus*); C. 5.16.18 (*De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione*); CTh. 8.12.2 (*De donationibus*) = C. 8.53.26 (*De donationibus*); CTh. 9.1.1 (*De accusationibus et inscriptionibus*) = C. 3.24.1 (*Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur*); CTh. 9.10.1 (*Ad legem Iuliam de vi publica et privata*); CTh. 2.10.1-2 (*De postulando*); CTh. 9.37.1

Oltre alla traduzione e al commento, è stato condotto uno studio sul linguaggio delle costituzioni, sullo stile utilizzato e sul loro apparato concettuale. Uno studio linguistico dettagliato e approfondito della lingua latina delle costituzioni del tardo impero non era mai stato intrapreso dalla romanistica bulgara. Tracciando le caratteristiche linguistiche di questi testi legislativi si possono invece trarre interessanti conclusioni su alcune differenze terminologiche e sullo sviluppo della lingua latina altomedievale propria di questo periodo. In estrema sintesi, nei testi delle costituzioni del Codice Teodosiano si prediligono le costruzioni condizionali e forme verbali al futuro, che, come il linguaggio legislativo moderno, presentano ipotesi e disposizioni diverse. Alcune differenze sono rintracciabili sia nei moduli espressivi e concettuali sia, più in generale, nelle forme linguistiche adoperate nelle costituzioni dei Codici Teodosiano e Giustiniano, pubblicati nell'arco di un secolo. Si formulano puntuali conclusioni sullo stile degli atti redatti nell'ufficio imperiale e sulle peculiarità dei diversi tipi di costituzioni²⁴.

Gli studenti e la dottoranda coinvolti nel progetto sono autori delle appendici, che comprendono le biografie degli imperatori che hanno emanato le costituzioni: Diocleziano, Massimiano, Galerio, Licinio, Costantino, Costanzo II, Valentiniano e Valente²⁵.

L'appendice comprende anche un'ampia bibliografia, che richiama le prin-

(*De abolitionibus*) = C. 9.42.2 (*De abolitionibus*); CTh. 2.22.1 (*De hereditatis petitione*); CTh. 8.16.1 (*De infirmis poenis caelibatus et orbitatis*); CTh. 10.1.4 (*De iure fisci*); CTh. 9.3.1 (*De custodia reorum*) = C. 9.4.1 (*De custodia reorum*); CTh. 2.19.2 (*De inofficioso testamento*) = C. 3.28.28 (*De inofficioso testamento*); CTh. 9.42.1 (*De bonis proscriptorum seu damnatorum*) = C. 5.16.24 (*De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione*); CTh. 16.10.1 (*De paganis, sacrificiis et templis*); CTh. 3.32.1 (*De praediis minorum sine decreto non alienandis*) = C. 5.71.18 (*De praediis vel aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis*); CTh. 3.2.1 (*De commissoria rescindenda*) = C. 8.34.3 (*De pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda*); CTh. 9.9.1 (*De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt*) = C. 9.11.1 (*De mulieribus quae servis propriis se iunxerunt*); CTh. 4.12.3 (*Ad senatus consultum Claudianum nostris sanctionibus sit excepta*); C. 10.21.1 (*De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa*); CTh. 11.7.4 (*De exactionibus*); C. 4.43.2 (*De patribus qui filios distraxerunt*); CTh. 5.10.1 (*De his, qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperint*); CTh. 12.1.16 (*De decurionibus*) = C. 10.32.18 (*De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae*); CTh. 16.2.7 (*De episcopis, ecclesiis et clericis*); CTh. 11.30.18 (*De appellationibus et poenis earum et consultationibus*); CTh. 12.12.3 (*De legatis et decretis legationum*).

24 Cfr. KOSTOVA, *Il linguaggio delle constitutiones*, 275-289 con un'analisi linguistica completa delle costituzioni contenute nel libro.

25 Cfr. l'appendice curata dagli studenti Stoyan Ivanov e Martin Babarov e dalla dottoranda Lyuba Radulova, IVANOV - BABAROV - RADULOVA, *Biografie degli imperatori*, 301-359.

cipali opere non solo sulla legislazione imperiale ma anche sul tema delle costituzioni; nonché una bibliografia riassuntiva, dedicata alla storia delle terre bulgare durante il periodo romano e il primo periodo bizantino, in particolare dell'antica Serdica²⁶.

Un posto speciale nel libro è riservato all'“Editto di tolleranza” dell'imperatore Galerio, che l'apologista cristiano Lattanzio e lo storico della Chiesa Eusebio identificano specificatamente come emanato a Serdica il 30 aprile 311, pochi giorni prima della morte dell'imperatore. Esso, così come il cosiddetto “Editto di Milano”, non ha trovato posto nelle codificazioni ufficiali degli imperatori Teodosio II e Giustiniano. Si ritiene tuttavia che il testo dell'editto sia stato trasmesso da Lattanzio ed Eusebio di Cesarea in modo attendibile e non rivisitato, il che suggerisce anche che avessero accesso all'archivio imperiale di Nicomedia²⁷.

Lattanzio (*Mort.* XXXIII, 9: *Et iam deficiens edictum misit huiusmodi*) afferma espressamente che si trattava di un editto, ovvero di una disposizione avente efficacia generale.

L'analisi dettagliata di questa costituzione, frutto di uno studio scientifico rigoroso, ne consente la collocazione nel contesto dell'affermazione del cristianesimo e della cessazione delle persecuzioni contro i cristiani all'inizio del IV secolo. In questo contesto, i partecipanti al progetto vedono i motivi per la candidatura di Sofia come Capitale Europea della Cultura, essendo il luogo in cui è iniziato lo sviluppo ascendente del cristianesimo in Europa e la sua importanza per il mondo moderno.

Il testo è pienamente in linea con lo stile della cancelleria imperiale. Ecco cosa recita l'editto:

Lact. *Mort.* XXXIV: 1. *Inter cetera quae pro rei publicae semper commodis atque utilitate disponimus, nos quidem volueramus antehac iuxta leges veteres et publicam disciplinam Romanorum cuncta corrigere atque id providere, ut etiam Christiani, qui parentum suorum reliquerant sectam, ad bonas mentes redirent, 2. siquidem quadam ratione tanta eosdem Christianos voluntas invasisset et tanta stultitia occupasset, ut non illa veterum instituta sequerentur, quae forsitan primum parentas eorundem constituerant, sed pro arbitrio suo atque ut isdem erat libitum, ita sibimet leges facerent quas observarent, et per diversa loca varios populos congrega-*

26 Per una bibliografia particolarmente accurata e completa cfr. TODOROV, *Bibliografia per le costituzioni imperiali*, 334-359.

27 Cfr. il testo dell'editto in Lact. *Mort.* XXXIV nelle traduzioni inglese (di Creed) e francese (di Moreau, <<http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/persecuteurs.htm>>); cfr. Euseb. *HE* VIII, 17, 3-10 (nella traduzione inglese di Oulton e in <<https://www.newadvent.org/fathers/250108.htm>>).

rent. 3. Denique cum eiusmodi nostra iussio extitisset, ut ad veterum se instituta conferrent, multi periculo subiugati, multi etiam deturbati sunt. 4. Atque cum plurimi in proposito perseverarent ac videremus nec diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere nec Christianorum deum observare, contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam. Ut denuo sint Chrsitiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant. 5. <Per> aliam autem epistolam iudicibus significaturi sumus quid debeant observare. Unde iuxta hanc indulgentiam nostram debebunt deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua, ut undique versum res publica praestetur incolumis et securi vivere in sedibus suis possint.

La ricerca esamina le diverse ipotesi formulate in dottrina circa le ragioni che hanno ispirato l'adozione dell'editto, le reali circostanze della morte di Galerio nell'allora capitale temporanea dell'impero, Nicomedia, rimaste per lungo tempo non chiarite, la possibilità che Galerio si sia convertito al Cristianesimo sul letto di morte, ecc.

L'analisi del testo rivela la volontà dell'imperatore di porre fine alla persecuzione dei cristiani da parte delle autorità e, con essa, a tutti i processi intentati contro di loro. Prevale il riferimento all'interesse pubblico, caratteristico del diritto romano, che è alla base dell'evoluzione della posizione politica dell'imperatore. Il suo obiettivo è raggiungere la pacificazione di uno Stato cosmopolita in cui rendere possibile la convivenza di diverse comunità religiose, purché ciò non pregiudichi l'ordine pubblico e la pace sociale. Naturalmente, nello stile tradizionale delle costituzioni imperiali, vengono enfatizzati il favore del sovrano verso l'intero popolo, compresi i cristiani, e la sua preoccupazione per il benessere comune (*contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam*).

Lattanzio nota che la costituzione fu emanata a Nicomedia (*Mort. XXXV, 1: Hoc edictum proponitur Nicomediae pridie Kalendas Maias ipso octies et Maximino iterum consulibus*), ma intende in realtà che è inclusa nell'archivio imperiale ivi situato. Non ci sono indicazioni, né sembra possibile, anche dalle parole di Lattanzio, che l'imperatore Galerio, colpito da una grave malattia, abbia viaggiato fuori Serdica negli ultimi giorni della sua vita. È certo che morì a Serdica. Inoltre, lo stesso Lattanzio scrive che a Nicomedia furono sorpresi dalla notizia della morte di Galerio proprio nel bel mezzo dei preparativi per celebrare il giubileo della sua ascesa al trono. Ciò fa sorgere alcuni dubbi sulla credibilità delle notizie sulla morte dell'imperatore e riapre alla considerazione alcune ipotesi contrarie alla sua morte naturale subito dopo l'emanazione del famoso editto per il riconoscimento del cristianesimo. Tuttavia, non ci sono

conferme circa l'ipotesi che individui dell'élite di corte, approfittando della malattia del sovrano, possano averlo manipolato ottenendo la firma dell'editto; la morte di Galerio avrebbe poi reso stabile la disposizione, escludendo la possibilità che l'inganno venisse rivelato e l'editto revocato.

La costituzione sancisce chiaramente il libero esercizio della religione cristiana, ma sempre a condizione che l'ordine pubblico non sia pregiudicato e che non siano commessi atti illeciti contro la *publica disciplina Romanorum* (*ut denuo sint Chrsitiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant*). Questa libertà religiosa non è sottoposta ad altra condizione dall'editto, che anzi prevede l'emanazione di specifiche istruzioni dirette ai giudici al fine di chiudere le cause penali pendenti, amnistiare i condannati e restituire i beni confiscati alle comunità cristiane. Tale disposizione, di carattere generale, forse richiedeva un'ulteriore valutazione delle ricadute dell'editto (*aliam autem epistolam iudicibus sumus quid debeant observare*). Tali istruzioni e interpretazioni applicative, generalmente denominate *epistulae*, sono tipiche del diritto imperiale e dovrebbero costituire un *corpus* normativo unitario. Ma purtroppo i giuristi di Galerio non fecero in tempo a preparare i provvedimenti e l'imperatore a firmarli prima di morire, solo pochi giorni dopo (secondo alcuni autori il 5 maggio 311)²⁸.

La costituzione fu ignorata da Massimino Daia, che usurpò il trono di Galerio nell'amministrazione dell'Impero Romano d'Oriente e continuò le persecuzioni dei cristiani; è tuttavia plausibile che la sua applicazione sia stata discussa nuovamente due anni dopo, nel 313, a Milano, dagli Augusti Licinio e Costantino. Di tale circostanza, però, non resta espressa conferma né in Eusebio né in Lattanzio, il quale si limita a dire che le questioni religiose furono prese in esame nell'ambito dei problemi relativi al bene pubblico e alla sicurezza (*universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus*)²⁹.

28 Per un studio più approfondito vedi anche NOVKIRISHKA-STOYANOVA, *Legal aspects of the Serdica Edict*, 27-48.

29 La comparazione tra le disposizioni dell'Editto di Serdica e di quello di Milano è alla base di un filone di ricerca che tende a indagare quanto dell'editto di Galerio del 311 sia stato effettivamente ripreso nelle decisioni assunte *apud Mediolanum* nel 313; cfr. Lact. *Mort.* XL-VIII: [...] *Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum cinvenissemus atque universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti. Nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere [...]*. Sulla tolleranza religiosa all'inizio del IV

Un fatto interessante è che un imperatore romano iniziò e finì la sua vita a Serdica. Lo studio del testo normativo, collocato nel contesto storico di riferimento, getta ulteriore luce sul ruolo dell'antica Serdica nella tarda antichità, come città nella quale coesistevano pacificamente diverse etnie e religioni ma anche una forte lobby cristiana, che influenzò l'imperatore nel prendere questa faticosa decisione.

Alla stessa epoca risale la seconda costituzione non trasmessa dai codici oggetto dello studio. Anche in questo caso si tratta di un'epistola, emanata nel 311 d.C. dall'imperatore Licinio, rinvenuta come iscrizione su bronzo probabilmente a Durostorum (vicino all'attuale città di Silistra). È conservata in una collezione museale a Ruse. Il testo è stato pubblicato in via non ufficiale nel 2007, e la sua prima pubblicazione ufficiale risale al 2009. All'interno della raccolta l'epigrafe è collocata in base alle riforme intraprese da Licinio e alle informazioni che fornisce sullo *status* dei veterani nelle terre bulgare.

La costituzione fa riferimento a vari privilegi concessi dall'imperatore a legionari e veterani. I destinatari sono i comandanti delle singole unità militari, che ricevono i nuovi ordini dell'imperatore, ma si dispone che il contenuto della lettera venga reso noto anche ai soldati semplici. Il testo contiene quindi appositi ordini per la pubblicazione della costituzione, che fanno luce sulle modalità con cui gli ordini dell'imperatore venivano comunicati ai suoi sudditi.

Con lo studio delle costituzioni imperiali edite a Serdica, il team scientifico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia, in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Filologia Classica, ha tentato di andare oltre le vestigia dell'antica città sulle cui fondamenta sorge la moderna capitale della Bulgaria. Rappresenta un contributo allo studio della legislazione imperiale in un periodo critico per l'Impero Romano – la fine del III e l'inizio del IV secolo – durante il quale, tra molti altri problemi, la soluzione della questione religiosa rivestiva particolare rilevanza come passo importante verso la stabilizzazione interna dello Stato.

L'analisi delle costituzioni emanate a Serdica conferma la tesi secondo cui, indipendentemente dal luogo di residenza degli imperatori romani, le tradizioni e l'ordine stabiliti nella legislazione, la conservazione e l'organizzazione

secolo, il rapporto tra i due editti e la politica religiosa dell'imperatore Costantino si vedano i contributi inclusi nel volume *El Edicto de Milán. Perspectivas Interdisciplinares*; FERNANDEZ DE BUJAN Y FERNANDEZ, *En el mil setecientos aniversario*; BARONE ADESI, *Libertà religiosa e convivenza*, 11-40; ALICINO, *L'editto di Milano*, 53-92; SEVILLA BUJALANCE, *Initium libertatis*, 35-97; NOVKIRISHKA-STOYANOVA, *L'Editto di Milano e gli aspetti giuridici*, 8-33; EAD., *L'Editto di Milano e la legislazione*, 46-70; EAD., *Diritto romano e tolleranza religiosa*.

dell'attuazione degli atti giuridici emanati – le costituzioni – vengono osservati in tutto l'impero. Ciò getta luce anche sul lavoro della cancelleria imperiale centrale e delle “unità mobili” che accompagnavano l'imperatore nelle sue campagne militari e nei suoi spostamenti attraverso l'impero. Se ne può dedurre anche la buona qualità delle comunicazioni tra popolazione, amministrazione e governo centrale che, sebbene non debba essere sopravvalutata, risulta dagli scambi di informazioni nella tarda antichità.

Naturalmente, le singole costituzioni emanate a Serdica non potevano darci il quadro completo dei cambiamenti nel diritto romano avvenuti con l'istituzione della cosiddetta Tetrarchia e i successivi cambiamenti nell'epoca di Costantino, ma forniscono spunti per trarre conclusioni sul processo di volgarizzazione del diritto romano. La tendenza può essere desunta dall'imprecisione di alcuni termini tecnici dell'età costantiniana, non solo nelle costituzioni che regolano il diritto privato. Tuttavia, in questo segmento della legislazione imperiale è visibile la propensione alla buona conoscenza dei problemi nelle diverse parti dell'Impero, l'adeguata comunicazione tra di esse e l'aspirazione a una risposta tempestiva del governo centrale. In questo senso, il funzionamento complessivo dell'apparato statale e la risposta a problemi di diversa importanza, portata territoriale e personale, costituiscono un esempio virtuoso per l'amministrazione moderna, soprattutto in epoca di globalizzazione e di creazione di un diritto unificato su un vasto territorio e in una comunità multietnica.

Bibliografia

ALICINO F., *L'editto di Milano e l'Initium libertatis della Chiesa Cattolica. “Segni” e “riti” di una mutazione*, in *Religione e diritto romano. La coerenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Bari 2014, 53-92.

BARONE ADESI G., *Libertà religiosa e convivenza delle religioni nell'editto di Milano e negli indirizzi legislativi costantiniani*, in *Da Costantino a oggi. La libera convivenza delle religioni*, a cura di I. Zunazzi, Napoli 2015, 11-40.

CODEx THEODOSIANUS, rec. P. Kruger, Berlin 1926. <<https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>>

CORPUS IURIS CIVILIS, editio stereotipa. <<https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>>

V.I, *Institutiones*, rec. P. Kruger, Digesta, rec. Th. Mommsen, retract. P. Kruger, Berlin 1963.

V.II, *Codex Iustinianus*, rec. et retrac. P. Kruger, Berlin 1963.

DE SENA E.C., *Constantine in the Imperial Palace at Serdica*, in *Constantine, Sirmium and Early Christianity*, ed. by N. LEMAJIĆ, Sremska Mitrovica 2014, 7-24. <<https://>

zavodsm.rs/wp-content/uploads/2020/09/International-symposium-Constantine-Sirmium-and-early-Christianity-proceedings.pdf>

El Edicto de Milán. Perspectivas Interdisciplinarias, ed. por Carbó, J. Ramón, Murcia 2017.

EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Ecclesiastical History*, Books 6-10, trans. by J.E.L. Oulton, Harvard 1932.

FERNANDEZ DE BUJAN Y FERNANDEZ A., *En el mil setecientos aniversario del Edicto de Milán sobre tolerancia religiosa, del año 313 después de Cristo*, Revista General de Derecho Romano 22 (2014). <<https://www.iustel.com/v2/revistas/>>

HORST E., *Costantino il Grande*, Milano 1987.

LACTANTIUS, *De Mortibus Persecutorum*, ed. and trans. by J.L. Creed, Oxford 1984.

LACTANTIUS, *De la mort des persécuteurs*, éd. par J. Moreau, Paris 1954. <<http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/persecuteurs.htm>>

Bibliografia in bulgaro

BOBCEV S., *Revisione dei resti di Serdika scoperti durante cinquant'anni*, in *Serdika II. Materiali e studi archeologici*, a cura di V. Velkov, T. Ivanov, M. Stancheva, Sofia 1989, 37-58.

CHRISTOV IV., *Gli imperatori romani in Tracia 27 a.C. - 610 d.C.*, Sofia 2016.

De constitutionibus principum Serdicae datis, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012.

GEROV B., *Studi sulle terre della Tracia occidentale durante l'epoca romana II*, Annuario dell'Università di Sofia 51 (1967).

IVANOV R., *La civiltà romana in Bulgaria*, Sofia 2016.

IVANOV ST., BABAROB M., RADULOVAL., *Biografie degli imperatori nelle costituzioni di Serdica*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 301-329.

KOSTOVA M., *Il linguaggio delle constitutiones*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 275-289.

KOSTOVA M., *Status ufficiale e gradi d'onore di persone nell'Amministrazione dell'imperatore Costantino*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 259-274.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Diritto romano e tolleranza religiosa all'inizio del IV secolo*, Law Journal of NBU 4 (2013). <http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/lawjournal2013/decemvri/3_Law_Journal-1.pdf>

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *L'Editto di Milano e gli aspetti giuridici della tolleranza religiosa*, Norma 8 (2013) 8-33.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *L'Editto di Milano e la legislazione religiosa dell'imperatore Costantino*, in *La tolleranza religiosa nell'antichità. Articoli e relazioni su un progetto della Facoltà di Giurisprudenza della PU "Paisiy Hilendarski"*, Sofia 2014, 46-70.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *L'Editto di Serdica dell'imperatore Galerio del 30 aprile 311*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 201-232.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Le costituzioni imperiali come fonte del diritto romano*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 19-69.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Legal aspects of the Serdica Edict of Emperor Galerius (30 april 311 AD)*, in *Serdica Edict (311 AD). Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration*, ed. by V. Vachkova, D. Dimitrov, Sofia 2013, 27-48.

PIPERKOV TH., *Le costituzioni di Serdica. Opportunità di lettura*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 70-80.

RADULOVA L., *Le iscrizioni gemelle di Durostorum e Brigetium come fonte per le pratiche degli uffici imperiali*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 233-246.

RADULOVA L., *Serdica, centro amministrativo dell'Impero Romano*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 247-258.

RADULOVA L., *Produzione e pubblicazione dei rescritti imperiali*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 290-300.

SEVILLA BUJALANCE J.L., *Initium libertatis: El Edicto de Milán, ayer y hoy*, Anuario de derecho eclesiástico del Estado 30 (2014) 35-97. <https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/>

STANCHEVA M., *Sofia dall'antichità ai tempi moderni*, Sofia 2009.

STOJKOVIĆ-PAVELKA B., *Archaeological Site of Gamzigrad (Felix Romuliana)*. <www.seecorridors.eu>

TODOROV M., *Bibliografia per le costituzioni imperiali*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 334-359.

VACHKOVA V., *I campi bianchi nella memoria culturale bulgara*, Sofia 2010.

VACHKOVA V., *Serdica è la mia Roma. L'aspetto urbano e il ruolo di Serdica (metà del III – metà del VI secolo) / Serdica is my Rome. The Urban Image and the Role of Serdica (mid-3rd – mid-6th c. AD)*, Sofia 2012.

VELKOV V., *Serdica. I millennio a.C. - VI secolo d.C.*, in *Sofia attraverso i secoli I. Antichità, Medioevo, Rinascimento*, Sofia 1989.

Sitografia

<https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=44270>

<http://www.law.uni-sofia.bg/LS/PL311/default.aspx>.

https://www.researchgate.net/profile/Vesselina_Vachkova/publication/283276956_Has_the_Edict_of_Serdica_been_forgotten/links/56302f0808ae76226de00fc6/Has-the-Edict-of-Serdica-been-forgotten.pdf

<https://whc.unesco.org/en/list/1253>